

# IMPIANTO AGROVOLTAICO "TRIVIGNANO"

## E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 17,18 MWp - SISTEMA DI ACCUMULO 1,575 MW Comuni di Trivignano Udinese (UD), Santa Maria la Longa (UD) e Pavia di Udine (UD)

### PROPONENTE

FIRME E TIMBRI

#### EG NUOVA VITA S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 MILANO (MI)  
P.IVA: 11616260961 PEC: egnuovavita@pec.it

#### EG Nuova Vita S.r.l.

Via dei Pellegrini, 22  
20122 Milano  
P. IVA/ C.F. 11616260961

### PROGETTAZIONE

#### DOTT.SSA ELIANA SANTORO

Corso Svizzera 30, 10143 Torino (TO)  
P.IVA: 03512740048 PEC: e.santoro@conafpec.it



### COORDINAMENTO PROGETTUALE

#### DOTT.SSA ELIANA SANTORO

Corso Svizzera 30, 10143 Torino (TO)  
P.IVA: 03512740048 PEC: e.santoro@conafpec.it



### COLLABORATORI

**DOTT.SSA EMANUELA GAIA FORNI**  
**DOTT.SSA CHIARA CALTAGIRONE**

### TITOLO ELABORATO

## ANALISI IDONEITÀ AREA DI PROGETTO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
Definitivo	TRI-VIA-22	-	-	30.08.2023	--

### REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	30.08.2023	-	EF-CC	ES	ENF



REGIONE FRIULI



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA (UD)



COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE (UD)



COMUNE DI PAVIA DI UDINE (UD)

# Idoneità area “Impianto agrovoltaico Trivignano”

ID 9111 - Art.20 comma 8

D.Lgs 199/2021

---

## Indice

Preambolo .....	1
1. Aree idonee e non idonee .....	1
2. Idoneità del progetto rispetto alla normativa nazionale .....	5
Allegati – Tavole aree idonee .....	8

# Preambolo

Il presente elaborato è stato prodotto in risposta alla richiesta di integrazione ricevuta dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Protocollo ID 9111 - SS PNRR nota prot. 16738-P del 07.08.2023) con particolare riferimento alla richiesta di “specificare e motivare, anche con apposita rappresentazione cartografica, la scelta localizzativa del progetto rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale in merito alle aree idonee (rif. art. 20 c. 8 del D.L. 8 novembre 2021 n. 199 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili").”.

## 1. Aree idonee e non idonee

A livello **nazionale**, il primo riferimento per l'individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili è rappresentato dall'Allegato 3 delle **Linee Guida nazionali D.M. 10 settembre 2010** (Figura 2.3.1)

Come da decreto, *“l'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni, con propri provvedimenti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica”.*

Aree non idonee previste dal DM 10 settembre 2010	
1.	Aree legate a obiettivi di tutela ambientale; Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
2.	Aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del D. Lgs. n.42/2004; immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo;
3.	Zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi, anche in termini di notorietà internazionale, di attrattività turistica;
4.	Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
5.	Aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'elenco ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
6.	Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
7.	Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/143/Cee (i.e. SIC - Siti di Importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/Cee (i.e. ZPS - Zone di protezione speciale);
8.	Aree di rilevanza per l'avifauna identificate come <i>“Important Bird Areas”</i> (IBA);
9.	Aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo, o di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
10.	Aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
11.	Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del DI 180/1998 e s.m.i.;
12.	Zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n.42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti.

**Figura 1 Aree non idonee definite dal DM 10 settembre 2010.**

Rispetto alle zone in cui è possibile installare impianti fotovoltaici si era già espresso il **D. Lgs 387/2003** che, oltre a mirare alla definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e a promuovere la semplificazione delle procedure autorizzative (art.12); all'art. 7 stabilisce che *“Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”*

Il legislatore ha poi successivamente definito i criteri per l'**individuazione delle aree idonee** *ope legis* attraverso l'art. 20 del decreto legislativo **199/2021**, articolo che ha visto diverse integrazioni dal 2021 ad oggi.

In questo contesto si inserisce il **decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17** convertito in legge con modifiche dalla **legge n. 34/2022**, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", che introduce importanti novità anche sulla disciplina di definizione aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili agendo sul d. lgs. 199/2011 specificando che:

- nelle **aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e termici** - sostenute da strutture appositamente realizzate - fino al raggiungimento di una copertura del 60% dell'area industriale di pertinenza, **in deroga a quanto indicato negli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti** (Art. 10 *bis* che modifica il comma 3 dell'art. 20 del d. lgs 199/2011);
- le zone a **destinazione industriale e artigianale** per **servizi e logistica** rientrano tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato (Art. 12 che modifica la lettera a dell'art.20 comma 8 del d. lgs 199/2011);
- tra le **aree idonee** individuate dall'art. 20 del d.lgs. 199/2021 (anche per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra) sono inclusi (Art. 12):
- **i siti in cui**, alla data di entrata in vigore della disposizione, **sono presenti impianti fotovoltaici** sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c -*ter*), numero 1) dell'art. 20 del d. lgs 199/2011, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto (aggiunti alla lettera a dell'art. 20 comma 8) ;
- esclusivamente per gli **impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra**, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
- **aree classificate come agricole** comprese in un perimetro inferiore ai **300 m** da zone a destinazione industriale, artigianali e commerciali; nonché cave e miniere (nuovo c-ter all'art. 20 comma 8 della 199/2011)
- aree interne a impianti industriali e stabilimenti, aree agricole racchiuse in un perimetro di 300 m dagli stessi (nuovo c-ter all'art. 20 comma 8 della 199/2011);
- le aree entro **150 metri dalla rete autostradale** e dai siti dei gestori delle **ferrovie** (nuovo c-bis all'art. 20 comma 8 della 199/2011).

Le aree inserite con il comma c-ter sono anche definite "**solar belt**" che identifica aree considerate automaticamente idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, semplificando il processo di autorizzazione per tali progetti. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Successivamente il nuovo c-ter viene modificato con il **D.L. n. 21 del 21 marzo 2022** che amplia a **500 m** e a **300 m** la distanza rispettivamente da impianti industriali e rete autostradale e ferrovie.

Il **D.L. n. 50 del 17 maggio 2022**, convertito con modifiche dalla **L. n. 91 del 15 luglio 2022** dona un ulteriore slancio allo sforzo di razionalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni per impianti FER nel solco del D.L. 17/2022 convertito dalla L. 34/2022 inerente all'estensione della definizione di aree idonee:

- la definizione di aree idonee per l'installazione di impianti FER ex art. 20 c. 8 D. Lgs. 199/2021 e smi viene estesa, con l'**introduzione del comma c-quater all'art.20 comma 8 del d lgs 199/2021** alle aree non incluse nel perimetro delle aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, né quelle ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati dal Codice, incluse quelle ricadenti sotto l'articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico, ossia bellezze individue e d'insieme). L'estensione riguarda inoltre le infrastrutture di connessione degli impianti FER e per lo sviluppo della rete elettrica nazionale se di carattere "strettamente funzionali all'aumento della produzione da FER". La fascia di rispetto è individuata

in 7 km per impianti eolici e 1 km per impianti fotovoltaici (modifica delle lettere a), c) e c-ter) del medesimo comma);

- per gli impianti FER assoggettati alla valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, la norma da valore di VIA alle decisioni del Consiglio dei Ministri, confluendo nel procedimento unico.

Ulteriore ampliamento delle aree idonee viene dettato dall'art. 7 del **D.L. n. 50/2022** convertito nella **legge n. 91** del 15 luglio 2022 che introduce nel c-ter dell'art. 20 comma 8 anche "**le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento**".

Il **D.L. n. 68 del 16 giugno 2022**, convertito dalla **L. n. 108 del 5 agosto 2022** amplia l'idoneità introducendo il **c- bis al comma 8 dell'art. 20, che considera idonei:**

- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Ulteriore estensione alle aree idonee viene concessa dall'ultimo **DL n. 13 del 2023** convertito nella **L. n. 41 del 21 aprile 2023** che estende aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (modificando l'art. 20, comma 8, lett. a), *c-bis. 1*) e *c-quater*):

- includendo anche "i sedimenti aeroportuali e i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20% (limite non previsto per il fotovoltaico)". Il limite del 20% non si applica agli impianti fotovoltaici;
- estendendo la fascia rispetto ai beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale a 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici e a 3 Km chilometri, in caso di impianti eolici.

**In considerazione delle molteplici modifiche e integrazioni sopraggiunte, l'art. 20 comma 8 del decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 vigente alla data di stesura del presente documento identifica come aree idonee:**

*a) i siti ove sono **già installati impianti della stessa fonte** e in cui vengono realizzati **interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo**, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);*

*b) le aree dei siti oggetto di **bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*c) le **cave e miniere** cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*

*c-bis) i **siti e gli impianti** nella disponibilità delle **società** del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture **ferroviarie** nonché delle società concessionarie **autostradali**;*

*c-bis. 1) i **siti e gli impianti** nella disponibilità delle **società di gestione aeroportuale** all'interno dei sedimenti aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);*

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in **assenza di vincoli** ai sensi della parte seconda del codice dei **beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

- 1) *le **aree classificate agricole**, racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, compresi i siti di interesse nazionale, nonché **le cave e le miniere**;*

- 2) **le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché **le aree classificate agricole** racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;
- 3) **le aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a **300 metri**.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che **non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), **né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo**. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di **cinquecento metri** per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

In termini di definizione dei siti idonei e di semplificazione delle pratiche autorizzative per gli impianti fotovoltaici grande importanza riveste anche il **comma 9-bis introdotto all'art.6 del D.L 28/2011** introdotto dal D.L n.77 convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021 e le successive modifiche apportate dal già citato D.L. 17/2022 convertito nella legge n. 34/2022 , dal D.L. 21/2022 convertito nella legge n. 51/2022, dal D.L. 50/2022 convertito nella legge n. 91/2022 e infine dalla recentissima **L. n. 41 del 21 Aprile 2023** di conversione del **D.L. n. 68 del 16 giugno 2022, in quanto tale articolo estende l'accesso alle pratiche autorizzativa semplificata** ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di **potenza fino a 10 MW**, nonché' agli **impianti agro-voltaici** di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

## 2. Idoneità del progetto rispetto alla normativa nazionale

Il progetto proposto, al fine di garantire il corretto inserimento del progetto nel paesaggio rurale in cui si svilupperà, prevede la disposizione dei pannelli, il proseguimento della coltivazione sull'intera superficie (impianto agrovoltaiico) e la messa a dimora di fasce arboree-arbustive progettati, nell'ottica di incrementare la biodiversità e contribuire alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari in conformità con l'art 7 del D. Lgs. 387/2003.

In risposta alla richiesta della Soprintendenza è stata effettuata un'approfondita analisi rispetto all'art.20 comma 8 i cui risultati sono riportati in Tabella 1. Le aree idonee comprese nel buffer di analisi sono state rappresentate nelle successive tavole, consentendo di identificare le aree idonee in un opportuno intorno all'area di progetto.

L'analisi è stata condotta considerando, in via cautelativa un buffer di 1 km dall'area prevista per l'installazione dell'impianto, in considerazione della distanza di 500 m indicata nel comma 8 lett. c-ter (solar belt di 500 m da siti e impianti produttivi) e c-quater) (distanza minima di 500 m dal perimetro dei beni tutelati dalla parte seconda o ex art. 136 d.lgs. 42/2004).

Al fine di individuare le aree idonee, sono stati analizzati gli strati informativi e la zonizzazione dei comuni di Palmanova<sup>1</sup>, San Vito al Torre<sup>2</sup> e Trivignano<sup>3</sup>; e i dati disponibili nel Catalogo dei dati ambientali e territoriali del Friuli Venezia Giulia<sup>4</sup>, servizio WMS, conforme alle specifiche CSW - ISO Application Profile di OGC - e alle linee guida INSPIRE sui servizi di ricerca, che rende disponibili delle mappe di dati geografici generalmente in formato immagine quale PNG, GIF o JPEG.

Dall'analisi di seguito dettagliata (vedasi tabella 1) risulta che l'area di progetto ricade all'interno delle aree idonee all'installazione di impianto a fonti rinnovabili (c.d. "ope legis") ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.L. 199/2021 (Figura 2) in quanto si sviluppa:

- in parte su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale → c-ter punto 1; rappresentate in Tav.1 e Tav. 2.
- in parte su aree non comprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela per il dl 42/2004 né nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del dl 42/2004- C-quater<sup>5</sup>; rappresentate in Tav.3 e Tav. 4.

Solo una piccolissima porzione di circa 2150 m<sup>2</sup> risulta non compresa nei parametri identificabili come aree idonee ope-legis (Figura 2).

---

<sup>1</sup> Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Palmanova.

[https://www.comune.palmanova.ud.it/media/files/030070/attachment/1.7-A3.1\\_-.pdf](https://www.comune.palmanova.ud.it/media/files/030070/attachment/1.7-A3.1_-.pdf)

<sup>2</sup> Piano Regolatore Generale Comunale del comune di San Vito al Torre. [http://www.comune.sanvitoalorre.ud.it/fileadmin/\\_migrated/content\\_uploads/PRGC\\_San\\_Vito\\_5000\\_06.pdf](http://www.comune.sanvitoalorre.ud.it/fileadmin/_migrated/content_uploads/PRGC_San_Vito_5000_06.pdf)

<sup>3</sup> Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Trivignano Udinese. [http://www.comune.trivignano-udinese.ud.it/fileadmin/user\\_trivignano/Amministratori/Tav\\_1.1\\_Azzonamento\\_Rev.9.0\\_19.03.13.pdf](http://www.comune.trivignano-udinese.ud.it/fileadmin/user_trivignano/Amministratori/Tav_1.1_Azzonamento_Rev.9.0_19.03.13.pdf)

<sup>4</sup> <https://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/home?language=it>

<sup>5</sup> Fonte PPR : <https://serviziogc.regione.fvg.it/geoserver/PPR/wms?version=1.3.0&service=wms&>




**Tabella 1 - Aree idonee ope legis comprese nel raggio di 1 km dall'area di progetto**

Aree idonee ex art. 20 §8, d. lgs 199/2021 e smi presenti nel raggio di 1 km dall'area di impianto
“§8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

Comma	Interferenza con il buffer considerato	Commento
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)	NO	Non risultano impianti FV a terra già installati nell'area in analisi
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	NO	Non risultano siti oggetto di bonifica nell'area in analisi
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.	NO	Le particelle interessate dall'impianto non ricadono in aree di cave o miniere cessate
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali	NO	Non sono presenti aree nella disponibilità del gruppo FS o delle società concessionarie autostradali nell'area in analisi
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)	NO	Non sono presenti aeroporti nell'area in analisi
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:		
1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;  <i>Nelle Tavole 1 e 2 le zone a destinazione industriale sono evidenziate in verde, il buffer di 500 m da quest'ultime è rappresentato dalle linee in blu, le aree idonee sono identificate da un retino blu.</i>	Sì	All'interno del buffer di analisi sono presenti tre aree a destinazione industriali: D4 nel comune di Trivignano, D2 nel comune di San Vito al Torre e D1 e D3 nel comune di Palmanova, identificati sui relativi PRGC. <b>L'area di progetto rientra parzialmente nel buffer di 500 m dalle aree industriali del comune di Trivignano e di San Vito.</b>
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;	NO	Non sono stati identificati impianti industriali o aree agricole comprese entro 500 m di distanza da impianti industriali nell'area in esame.
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	NO	Non sono presenti aree adiacenti alla rete autostradale nell'area in esame

Comma	Interferenza con il buffer considerato	Commento
<p>c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</p> <p><i>Nelle Tavole 3 e 4 il buffer di 500 m da beni tutelati dal 136 è rappresentato dalle <b>linee rosse</b>, i beni sottoposti a tutela per la 42 sono rappresentati su base cartografica del PPR Fvg; le aree idonee sono identificate dal <b>retino in colore arancione</b></i></p>	<p>SI</p>	<p>La porzione Sud ovest dell'impianto non ricade nel perimetro di beni sottoposti a tutela per il dl 42/2004 né nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del dl 42/2004.</p>



**Figura 2. Rappresentazione superfici idonee all'interno dell'area di progetto.; identificato con il retino blu la superficie idonea per il c-ter punto 1; il retino arancione la superficie idonea per il c-quater. La superficie non ricompresa in nessuno degli articoli risulta di circa 2150 m<sup>2</sup>.**

# Allegati – Tavole aree idonee




Tavola 1. Analisi territoriale aree idonee c-ter punto 1

# Legenda Comune di S. Vito La Torre

	<b>ZONA A - NUCLEI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE</b>
	A.1 - Zone interessate da immobili di elevato valore storico-artistico oggetto di vincolo L. 1089
	A.7 - Pertinenze a verde privato e parco connesse alle sottozone A.1
	Immobili di elevato valore storico artistico e ambientale oggetto di schedatura (V.M.P.)
	A.01 - Zone residenziali di antica formazione soggette a restauro e conservazione tipologica
	A.02 - Zone residenziali di antica formazione soggette a ristrutturazione edilizia
	A.03 - Zone residenziali di antica formazione soggette a ristrutturazione edilizia con ampliamento
	A.04 - Zone residenziali di antica formazione soggette a nuova edificazione
	<b>ZONA B - ZONE RESIDENZIALI</b>
	B.1 - Zone residenziali di completamento e nuova edificazione di media densita'
	B.2 - Zone residenziali di completamento a bassa densita'
	Zone residenziali di completamento soggette a concessione convenzionata (art. 12 NN.TT.A.)
	<b>ZONA C - ZONE RESIDENZIALI</b>
	Sub-comparti unitari
	Lotti edificabili
	Perimetri di piani attuativi vigenti
	<b>ZONA D - ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>
	D2 - Zone per attivita' produttive
	D2.1 - Zone per le attivita' produttive esistenti in fase di completamento
	D2.2 - Zone per le attivita' produttive di espansione
	D3 - Zone corrispondenti ad insediamenti singoli esistenti
	D5 - Zone per discariche
	D3/H3 - Zone per attivita' produttiva-commerciale
	Ambito interessato da attivita' produttive e soggetto a recupero ambientale - DPR n. 1440
	Attivita' produttive esistenti
	<b>ZONA E - ZONE DI INTERESSE AGRICOLO</b>
	E6 - Zone agricole
	Zone di riserva e rispetto dei centri abitati
	Verde privato
	Allevamenti zootecnici esistenti
	<b>ZONA F - ZONE DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO</b>
	E3 - Zone boscate
	E4-1 - Zone di interesse ambientale dell'area del Torre
	E4-2 - Ambiti da sottoporre a interventi unitari
	E4-3 - Zone agricole
	Elementi vegetazionali da preservare
	<b>ZONA P - ATTREZZATURE COLLETTIVE</b>
	P1 - Attrezzature per la viabilita' ed i trasporti - parcheggi
	P2 - Attrezzature per il culto
	P3 - Attrezzature per la vita associativa
	P4 - Attrezzature per la cultura - biblioteca
	P5 - Attrezzature per l'istruzione
	P6 - Attrezzature per l'assistenza
	P7 - Attrezzature per la sanita' e l'igiene
	P8 - Attrezzature per il verde
	P9 - Attrezzature per lo sport
	P10 - Attrezzature tecnologiche - impianti di depurazione di reflui
	P11 - Depositi ed autorimesse comunali
	P12 - Attrezzature non classificabili tra le precedenti - ecopiazze
	<b>R FASCE DI RISPETTO</b>
	R1 depuratori m 100
	R2 rispetto cimiteriale
	R3 rispetto stradale
	R4 rispetto Torrente Torre ai sensi L. 431/85
	<b>AMBITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO</b>
	Strutture fortificate della Prima Guerra mondiale
	Strutture militari dismesse

# Legenda Comune di Palmanova


	Perimetro dettaglio tav. A3.2 (scala 1:2.000), con isolati edificabili
	Limite di piano attuativo
	Zona demaniale delle caserme e della cinta fortificata (art. 10, 11, 12)
	Zona B1, residenziale semintensiva di ristrutturazione ed integrazione dei borghi (art. 13)
	Zona E0 di pertinenza dei borghi (art. 14)
	Zona EV verde di filtro e riqualificazione ambientale (art. 32)
	Zona B2, residenziale di completamento (art. 15) <i>art. 16 soppresso con variante 75</i>
	Zona C, di espansione (art. 17)
	Zona D2-A, industriale comunale già attuata (art. 18)
	Zona D2-B, industriale comunale di espansione (art. 18)
	Zona D3, degli insediamenti industriali esistenti (art. 19)
	Zona H3, degli insediamenti terziari esistenti (art. 20)
	Zona agricola ((art. 21)
	Zona H, del Consorzio Agrario C.A. ((art. 21 bis)
	Zona E7, agricola con insediamenti rurali (art. 21 ter)
	Zona E4, agricola con vincolo di tutela ambientale (art. 22)
	Zona M, militare esterna (art. 23)
	Zona S2, attrezzature e servizi (art. 24) esistenti di progetto
	Zona V, vincoli stradali e cimiteriali (art. 27)
	Tronchi viari di progetto (art. 35)
	vincoli ferroviari
	Zone a rischio idraulico A (allagamento) - (art. 28)
	Zone con falda affiorante (F) - (art. 28)
	Vincolo ex L. 431 (n. e nome corso d'acqua) (art. 26)
	ciclopista
	Zona RFI (art. 61)
	Canale scolmatore in Destra Torre (art. 28)

# Legenda Comune di Trivignano

	ZONE DI CONSERVAZIONE EDIFICATE A0					
	ZONE DI CONSERVAZIONE INEDIFICATE A7					
						ZONE B
	ZONE RESIDENZIALI C					
	ZONE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI DI LIBERA LOCALIZZAZIONE D2					
	ZONE ARTIGIANALI - INSEDIAMENTI SINGOLI ESISTENTI D3					
	ZONE INDUSTRIALI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE D4					
	AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE N.16					
				PERIMETRO ATTIVITA' ESTRATTIVE ESISTENTI		
	AREA BOSCATO PUSTOT					
	ZONE AGRICOLE E6					
	ZONE AGRICOLO-RESIDENZIALI E6.1					
	ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICO-RECREATIVE G4					
	ZONE COMMERCIALI H2					
	ZONE COMMERCIALI - INSEDIAMENTI SINGOLI ESISTENTI H3					
	ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE	SE SCUOLA ELEMENTARE SM SCUOLA MATERNA AM AMBULATORIO MEDICO CS CENTRO SOCIALE IS IMPIANTI SPORTIVI	AV AREA VERDE DC DISCARICA CONTROLLATA DP DEPURATORE ACQUE REFLUE PE PIAZZOLA ECOLOGICA CM CIMITERO P PARCHEGGI			
	PERIMETRO SIC. IT. 3320029					
	PERIMETRO VINCOLO DI RISPETTO ART. 21 L.1089 / 39					
	PERIMETRI AMBITI SOGGETTI A P.R.P.C.					
	PERIMETRO AREE DI RISPETTO STRADALE, CIMITERIALE E DEI DEPURATORI					
	AREE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA					
	AREA DI RISPETTO PER FUTURA VIABILITA'					
	RECINZIONI CON NORMATIVA SPECIFICA					
	EDIFICI D'INTERESSE STORICO - ARTISTICO					
	EDIFICI D'INTERESSE ARCHITETTONICO - AMBIENTALE					
	LIMITI VINCOLO CORSI D'ACQUA ( LEGGE 431/85 )					
	NUOVA VIABILITA' = = = NUOVA VIABILITA' PRIVATA					
	x - - - - x LINEE ELETTRICHE A. T. - ESISTENTI E DI PROGETTO					
	FILARI DI ALBERI					

## Legenda tavola

- Area di impianto
- Buffer 1km dall'area di impianto
- Buffer 500m zona D



**Legenda**







- Buffer 1km dall'area di impianto 
- Area di impianto 
- Area di impianto idonea c-ter1 
- Zona D 

Tavola 2. Superficie di impianto idonea per c-ter punto 1







-  Risultato da operazione di buffer
-  Buffer Chiesa di San Marco Evangelista
-  Area di impianto
-  Area idonea c-quater (buffer 1km)
-  v\_usi\_civici
- Beni Culturali**
-  cente\_e\_cortine
-  siti\_spirituali
-  ville\_venete\_e\_dimore\_storiche
-  altri\_beni\_culturali
-  archeologia\_rurale\_e\_industriale
-  architettura\_fortificata
-  poli\_interesse



**Tavola 3. Analisi territoriale aree idonee c-quater**

0 500 1.000 m



- Legenda**
-  Buffer 1km dall'area di impianto
  -  Area impianto
  -  Area impianto idonea c-quater

**Tavola 4. Superficie di impianto idonea per c-quater**